

PREMESSO CHE:

- il Comune di Gagliole è dotato di un Piano Regolatore Generale adottato con Decreto del Commissario ad Acta n. 1987 del 29/05/2009 ed approvato definitivamente con decreto del Commissario ad Acta n. 2268 del 08/08/2012;
- il Comune di Gagliole è dotato di un Piano di Classificazione acustica approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 30/11/2011;

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. n. 2713 del 16/08/2017 pervenuta da parte del Sig. Petrini Spartaco in qualità di legale rappresentante della ditta Perroni Attilio srl con sede legale in Tolentino in via G. Falcone n. 34 è stata fatta pervenire, a questa amministrazione, una richiesta di modifica, da apportare alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, relativa alla cancellazione della previsione di divieto di apertura di nuove attività estrattive nella zona territoriale omogenea "EA agricola di salvaguardia" sita in Loc. Ponte di Crispiero;
- tale richiesta si fonda sul fatto che la previsione attuale delle NTA del PRG non consente l'apertura di nuove attività estrattive nella zona pur essendo presente nel sito da ormai svariati lustri un'attività estrattiva in dismissione il quale sito andrebbe recuperato ai fini di una corretta gestione paesaggistica;

VALUTATO CHE:

- la richiesta presentata dalla ditta Perroni Attilio può essere presa in considerazione per il fatto che le previsioni del nuovo PPAE approvato dalla Provincia di Macerata non prevedono la possibilità di attuare interventi di recupero che sarebbero compatibili con l'assetto normativo delle attuali previsioni di piano, ma consentono solo la possibilità di attivare nuove attività estrattive, seppur finalizzate al recupero finale dell'area;
- l'area, già oggetto di un intervento di recupero da parte della precedente ditta Marchigiana Cave, annullato con sentenza del consiglio di stato per carenze tecnico-normative insite nel concetto di recupero, abbisogna di interventi di ricomposizione ambientale per ritornare alla propria vocazione naturale;
- alla luce dell'apparato normativo approvato dalla Provincia di Macerata con il PPAE è possibile intervenire solamente con la predisposizione di un progetto di nuova estrazione;
- al termine dell'attività che potrà essere messa in atto con un nuovo progetto l'area di fatto estingue la possibilità di prelievo di materiale e che il conseguente intervento di sistemazione ridarebbe al sito la conformazione naturale eliminando la situazione di degrado attuale;
- le attuali condizioni socio-economiche conseguenti alla crisi sismica iniziata nell'anno 2016 consentono di intervenire in quanto la richiesta del materiale inerte presente nel sito sarà certamente funzione agli interventi di ricostruzione che si dovranno attuare sul territorio permettendo oltretutto di calmierare il costo degli interventi stessi;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 28/02/2018 con la quale si adottava la variante all'art. 51 delle NTA del PRG;

PRESO ATTO che con determina dirigenziale del responsabile del settore territorio ambiente della Provincia di Macerata n. 386 del 25/09/2019 si è determinato di non assoggettare alla procedura di VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i la variante parziale al PRG per

modifica dell'articolo 51 delle Norme Tecniche di Attuazione del Comune di Gagliole, con l'indicazione delle seguenti prescrizioni:

- con l'indicazione delle seguenti prescrizioni:
 1. il progetto dovrà conformarsi ai contributi espressi dei Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni. Con riferimento al contributo espresso Unione Montana Potenza Esino Musone nel Parere Prot. n. 4937 del 23/08/2018 nella fase di estrazione dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare il dilavamento e i danni da erosione e nel recupero finale dovrà essere rimpianta e potenziata la vegetazione oggi presente;
 2. la norma modifica dovrà contenere anche le indicazioni che le nta del PPAR e del PTC stabiliscono per le categorie costitutive del paesaggio interessate dalla modifica e per i recuperi dei siti di cava dismessi tra cui, ad esempio, il non occultamento delle peculiarità geologiche e paleontologiche che eventuali sbancamenti portino alla luce. Inoltre, al fine di un'univoca interpretazione della norma, si consiglia di esplicitare che si prevede anche l'estrazione di materiale. La norma andrà altresì integrata con indicazioni volte a garantire il recupero ambientale anche dell'area attualmente destinata a lavorazione degli inerti una volta cessata l'attività;
 3. per il proseguo della procedura si dovrà verificare la conformità della modifica al Piano di classificazione acustica comunale;
 4. prima del proseguo della procedura di variante dovrà essere predisposto un elaborato ricognitivo di tutte le prescrizioni impartite con il presente atto, comprese quelle degli SCA, e delle misure di mitigazione indicate nel rapporto preliminare, nonché illustrativo delle modalità di presa d'atto delle stesse prescrizioni e mitigazioni all'interno della variante;
 5. Gli elaborati di variante dovranno essere aggiornati alle prescrizioni qui impartite;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 03/12/2018 con la quale si prendeva atto dell'esclusione dalla VAS della variante e si prendeva atto delle prescrizioni impartite;

RILEVATO che al punto 3 della richiamata determina dirigenziale, si richiede la verifica della congruità della variante proposta con il Piano di Classificazione Acustica Comunale;

ATTESO che l'art. 4.1 delle NTA del Piano di Classificazione Acustica del comune di Gagliole, prevede, in presenza di una variante urbanistica, si debba procedere con la verifica della stessa alle previsioni del suddetto Piano;

PRESO ATTO che la variante all'art. 51 delle NTA del PRG prevede per il sito in oggetto, una specifica e puntuale previsione di intervento in un ambito ben definito;

RITENUTO quindi necessario conformare il Piano di Classificazione Acustica alle previsioni di intervento previste nella variante urbanistica;

PRESO ATTO della modifica predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale composta dai seguenti elaborati tecnici:

- Stralcio tavola stato attuale del Piano di Classificazione Acustica;
- Stralcio tavola stato modificato del Piano di Classificazione Acustica;

Rilevata la competenza per materia del presente organo collegiale in ordine all'approvazione del presente atto, avuto riguardo a quanto disposto dall'art. 4 della Legge regionale n. 28 del 14/11/2001;

VISTI:

- γ la legge n. 1150/1942 e smi;
- γ il D.M. n. 1444/68
- γ la Legge Regionale n. 34/92, e ss.mm.ii.
- γ la Legge n 241/90 e ss.mm.ii
- γ Legge n. 106/2011
- γ L.R n. 22/2011

VISTO che sulla proposta della deliberazione, ai sensi dell'art.49 comma 1 della legge 18/8/2000 n.267, hanno espresso parere favorevole:

- il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile del servizio di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

PROPONE

- le premesse e gli atti da essi richiamati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto;
- di approvare la modifica al Piano di Classificazione Acustica del Comune di Gagliole al fine di uniformarsi a quanto previsto dalla delibera di adozione della variante all'art. 51 delle NTA del PRG n. 11 del 28/02/2018, così come predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale e composta dai seguenti elaborati tecnici:
 - Stralcio tavola stato attuale del Piano di Classificazione Acustica;
 - Stralcio tavola stato modificato del Piano di Classificazione Acustica;
- dare mandato all'Ufficio tecnico comunale di depositare il presente atto, unitamente agli elaborati che lo compongono, a disposizione del pubblico per 60 giorni presso la segreteria del Comune e/o l'ufficio tecnico, entro i quali deposito chiunque potrà formulare osservazioni sulla modifica proposta;